



**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE**

### **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

Per l'affidamento dell'incarico professionale per il progetto di modifica del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell'edificio T11 nel C.R. Casaccia da presentare ai VV.F. per valutazione del progetto

| Rev. | Data        | Elaborazione   | Verifica   | Approvazione                       |
|------|-------------|--|--|------------------------------------|
| 1    | Luglio 2022 | ISER-CAS<br><i>Ing. Antonello Pironti</i><br> | ISER-CAS<br><i>Ing. Nicola Ranieri</i><br> | ISER<br><i>Ing. Marco Citterio</i> |

**INDICE**

|   |   |
|---|---|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO.....                             | 3 |
| ART. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE ..... | 3 |
| ART. 3 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....               | 3 |
| ART. 4 - IMPORTO DELLA PRESTAZIONE - VARIAZIONI.....            | 4 |
| ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO.....                              | 4 |
| ART. 6 - ORARIO.....  | 4 |
| ART. 7 - SUBAPPALTO.....  | 4 |
| ART. 8 - PAGAMENTI.....   | 4 |
| ART. 9 - PENALE.....  | 5 |
| ART. 10 – OPERATORE ECONOMICO - NORME ANTINFORTUNISTICHE .....  | 6 |
| ART. 11 - GARANZIA E POLIZZA ASSICURATIVA .....                 | 6 |

**ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

TRATTATIVA DIRETTA per l'affidamento del “Progetto di modifica del CPI” dell'edificio T11 del C. R. CASACCIA per esame del progetto da parte dei VV.F.

**ART. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE**

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico professionale di elaborazione del Progetto di Prevenzione Incendi di modifica del CPI dell'edificio T11 del CR Casaccia, al fine di ottenere il N.O. da parte dei VV.F. (competenti per territorio) e la successiva elaborazione, da parte del Professionista incaricato, della stima dei lavori per l'adeguamento dello stesso alla normativa antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro vigente.

Per lo svolgimento delle attività di progettazione è stato valutato un importo complessivo del servizio, da porre a base di gara, pari ad € **10.488,64** (I.V.A., Cassa 4% e Ritenute di Legge esclusi) di cui € 0,00 (zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come di seguito dettagliato:

- € **6.300,00** per la redazione del progetto antincendio da sottoporre a esame progetto ai VV.F. calcolato in base alla circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 428 del 1° ottobre 2019 sulla Linea Guida per le prestazioni di ingegneria antincendio;
- € **4.188,64** per la stima dei lavori necessari ad adeguare l'edificio T11, alla normativa antincendio ed al D. Lgs. n. 81/2008, in base al D.M. 17 giugno 2016;
- gli oneri della sicurezza sono pari a € **0,00** in base all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

**ART. 3 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'appalto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”;
- D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 cd “decreto semplificazioni”;
- D. L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 cd. “decreto semplificazioni bis”;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- lo schema di contratto;
- il presente Capitolato;
- il Disciplinare tecnico Aprile 2022;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i. per quanto applicabile;
- D.M. n. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e s.m.i.;
- D.M. 17.06.2016.

Nel corso della prestazione l'Operatore Economico adotterà tutte le provvidenze e gli accorgimenti occorrenti procedendo alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie o utili per la migliore riuscita delle opere, in conseguenza di circostanze locali che si evidenziassero, senza che ciò comporti alcuna modifica dell'importo contrattuale.

#### **ART. 4 - IMPORTO DELLA PRESTAZIONE - VARIAZIONI**

L'importo complessivo a base di gara, pari a € **10.488,64** (esclusi IVA, Cassa 4% e Ritenute di Legge) è stato determinato in tal modo:

- € 6.300,00 per la redazione del progetto antincendio da sottoporre a esame progetto ai VV.F. calcolato in base alla circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 428 del 1° ottobre 2019 sulla Linea Guida per le prestazioni di ingegneria antincendio;
- € 4.188,64 per la stima dei lavori necessari ad adeguare l'edificio T11, alla normativa antincendio ed al D. Lgs. n. 81/2008, in base al D.M. 17 giugno 2016;
- gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 in base all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008

#### **ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- espletamento di sopralluoghi e rilievi dello stato di fatto: 5 giorni naturali e consecutivi;
- progettazione da presentare ai VV.F. per ottenere il N.O.: 25 giorni naturali e consecutivi
- integrazione del progetto di prevenzione incendi alle eventuali osservazioni del rapporto finale dei VV.F.: 10 giorni naturali e consecutivi;
- predisposizione degli elaborati grafici, delle relazioni, della modulistica, dei computi metrici estimativi per la stima dei lavori necessari per adeguare l'edificio T11 (impianti, luoghi, bagni, spogliatoio, strutture, ecc) alla Prevenzione Incendi ed alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: 20 giorni naturali e consecutivi.

La durata complessiva dell'iter affidata al progettista è quindi pari a 60 giorni naturali a partire dal verbale di avvio delle prestazioni.

Si specifica che i termini indicati non comprendono i tempi necessari per la verifica/validazione dei progetti, o per pareri/autorizzazioni necessari.

Con preavviso di almeno 15 giorni, l'ENEA avrà la facoltà di recesso unilaterale del contratto, senza oneri per l'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 l'Operatore Economico può formulare richiesta di proroga con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. Il RUP, sentito il delegato alla spesa, può concedere la proroga nei seguenti casi:

- 1) quando il completamento della prestazione non incide sulla necessità impellente di averla completata nei termini stabiliti dal contratto;
- 2) nel caso di giustificato motivo da parte dell'Operatore Economico per cause a lui non imputabili;
- 3) per dimostrate situazioni contingenti legati alla pandemia Covid-19.

Altri casi possono essere specificati in base alla tipologia dell'incarico.

#### **ART. 6 - ORARIO**

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato Prestazionale **l'Operatore Economico** potrà avanzare richieste o accedere al Centro dal lunedì al venerdì, con esclusione delle sole festività infrasettimanali, nell'intervallo tra le ore 8 e le ore 16.

**ART. 7 - SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali delle quali trattasi ai sensi dell'art. 31, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fatta eccezione per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

**ART. 8 - PAGAMENTI**

Il compenso all'Operatore Economico verrà liquidato, in un'unica rata a saldo, all'ottenimento della stima dei lavori per l'adeguamento dell'edificio T11 alla normativa per la prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e previo benestare del Responsabile del Procedimento.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e durante la durata contrattuale. Nel corrispettivo s'intendono comprese tutte le attività, cautele, sopralluoghi, vigilanze, verifiche, attività di cantiere e quant'altro ritenuto utile ed indispensabile per garantire il miglior risultato nell'esecuzione dell'incarico ed il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il pagamento dell'onorario verrà effettuato, per il 100%, in un'unica rata alla presentazione della stima dei lavori per l'adeguamento dell'edificio T11 alla normativa per la prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Operatore Economico assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Operatore Economico con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi.

Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro 90 gg. dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Operatore Economico emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile - Centro Ricerche Casaccia e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Casaccia (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: XNYN0J.

Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico: codice interno ENEA del contratto, unità operativa, numero di impegno.

**ART. 9 - PENALE**

In caso di ritardo nella presentazione degli atti progettuali, di mancato rispetto nelle tempistiche e prestazioni indicate nell'offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico, per cause imputabili allo stesso, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale corrispondente all'uno per mille del corrispettivo professionale.

Saranno inoltre a carico dell'Operatore Economico gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa di tale ritardo.

Tutte le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

#### **ART. 10 – OPERATORE ECONOMICO - NORME ANTINFORTUNISTICHE**

Per tutte le attività che si eseguono nell'ambito del presente appalto, i professionisti, che operano nell'area oggetto di intervento, dovranno operare esclusivamente in base alle istruzioni del legale rappresentante dell'Operatore Economico.

Si intende che il personale impiegato dall'OE di cui al presente appalto è a conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro, ha a disposizione i mezzi di prevenzione necessari, osserverà tutte le norme antinfortunistiche vigenti, sia quelle di legge che quelle integrative emesse dalla direzione dei lavori, ed è coperto dalle assicurazioni di legge.

L'Operatore Economico dovrà comunicare al RUP i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta, di ogni sua variazione.

L'Operatore Economico, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte. L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente.

L'Operatore Economico è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa interna dell'ENEA che regola l'accesso - la permanenza e l'uscita - al Centro.

L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Operatore Economico, sarà a completo e totale rischio dello stesso, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi, a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine, per l'autorizzazione all'impresa di accesso al Centro, si dovrà preliminarmente sottoscrivere la dichiarazione congiunta per la sicurezza dei luoghi di lavoro interessati dal contratto all'interno del Centro di Ricerca Casaccia. In tale occasione l'ENEA consegnerà all'Impresa il documento "Informazione per i lavoratori delle Ditte esterne".

#### **ART. 11 - GARANZIA E POLIZZA ASSICURATIVA**

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'operatore Economico assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle proprie prestazioni professionali, sollevando l'Enea da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario dovrà presentare polizza RC assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 250.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

Roma, 25/07/2022

Atello Gristi